



COMUNE DI MEZZOLOMBARDO
Provincia di Trento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 129

ORIGINALE

OGGETTO: Contratto di comodato gratuito di parte dell'immobile sito in Mezzolombardo via Manzoni, 1 - p.ed. 970 p.m. 2 all'Associazione Provinciale per i Minori (A.P.P.M. Onlus). Proroga dall'1 luglio 2022 al 31 dicembre 2022

Il giorno 28/06/2022 alle ore 8.15

nella sala comunale in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA MUNICIPALE

composta dai signori:

1) GIRARDI CHRISTIAN	Sindaco	Presente
2) DALFOVO MICHELE	Vicesindaco	Ass. giust.
3) KAISERMANN ALESSIO	Assessore	Presente
4) MARTINATTI SARA	Assessore	Presente
5) MERLO NICOLA	Assessore	Presente
6) PELLEGGATTI MATTEO	Assessore	Presente

Assiste il Vicesegretario Elisabetta Brighenti.

Il Sindaco Christian Girardi, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: Contratto di comodato gratuito di parte dell'immobile sito in Mezzolombardo via Manzoni, 1 - p.ed. 970 p.m. 2 all'Associazione Provinciale per i Minori (A.P.P.M. Onlus). Proroga dall' 1 luglio 2022 al 31 dicembre 2022

PREMESSO E RILEVATO CHE:

L'A.P.P.M. Onlus è una associazione senza scopo di lucro che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale, dell'educazione e dell'assistenza socio-sanitaria a favore dei minori che vertono in condizioni personali e/o familiari meritevoli di assistenza sociale, di educazione e di assistenza socio-sanitaria.

La sua attività consiste:

- a) nella gestione di piccole Comunità per minori di tipo familiare, di centri aperti e diurni, di progetti giovani e di attività di assistenza esterna;
- b) in iniziative volte alla sensibilizzazione degli Enti Pubblici e della collettività in generale sui problemi del disadattamento giovanile;
- c) nella formazione ed educazione dei minori nel campo dei problemi dei minori, della devianza minorile, del disadattamento, della rieducazione e socializzazione e dell'avviamento al lavoro nonché nell'attivazione dei servizi volti a favorire l'occupazione degli stessi;
- d) nella prevenzione e promozione sociale rivolta ai minori, alle famiglie e alla comunità.

Con nota prot. n. 12551 dd. 16.12.2019 A.P.P.M. Onlus aveva richiesto al Comune di Mezzolombardo la concessione d'uso gratuito dell'immobile di proprietà comunale sito in via A. Manzoni - ex sede del Centro Salute Mentale - identificato con la p.ed. 970 p.m. per l'esercizio della propria attività svolta in convenzione con la Comunità Rotaliana Königsberg.

Con deliberazione della giunta comunale n. 292 dd. 27.12.2019 si concedeva in comodato d'uso gratuito tale parte dell'immobile sino al 30.06.2021.

Successivamente con deliberazione della giunta comunale n. 119 dd. 22.06.2022 veniva disposto il rinnovo di tale concessione per un anno e sino al 30.06.2022 e pertanto veniva sottoscritto il contratto rep. n 2060/atti privati.

In data 09.06.2022 è pervenuta da A.P.P.M. la richiesta, acquisita al prot. dell'ente n. 5623, con la quale l'Associazione richiede la proroga della concessione in uso gratuito dei locali identificati con la p.ed. 970 p.m. 2 in c.c. Mezzolombardo per la prosecuzione della propria attività.

La Comunità Rotaliana - Könisberg ha comunicato all'ufficio competente che la "convenzione ponte" per la gestione degli inserimenti residenziali e semiresidenziali stipulata con A.P.P.M. Onlus è stata prorogata ed è in scadenza il 31.12.2022. Tale convenzione evidenzia le attività svolte da A.P.P.M. Onlus inerenti il Centro Socio Educativo Territoriale.

L'articolo 44 del Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale approvato con deliberazione consiliare n. 43 di data 19 dicembre 2018 prevede la cessione in godimento di beni del patrimonio disponibile del Comune e al comma terzo prevede espressamente che *"E' altresì ammessa la trattativa privata quando la cessione abbia luogo a favore di enti pubblici o degli enti o associazioni senza fini di lucro per il perseguimento dei fini istituzionali del cessionario. In tal caso è ammesso anche il comodato gratuito, fatta salva l'assunzione a carico del comodatario degli oneri di manutenzione ordinaria e di funzionamento nonché degli obblighi di cui all'articolo 1804 e seguenti del Codice Civile"*.

Inoltre l'articolo 40 della Legge Provinciale 27 luglio 2007 n. 13 "Politiche sociali nella Provincia di Trento" contempla la "Messa a disposizione di immobili e relative attrezzature" e precisamente il comma 1 prevede che *"Gli enti locali e i loro enti strumentali..(omissis)... anche in*

deroga alle leggi provinciali che ne disciplinano l'istituzione, possono mettere a disposizione di soggetti che non perseguono finalità lucrative immobili di proprietà e le relative attrezzature, per lo svolgimento di attività socio assistenziali, anche a titolo gratuito.. (omissis)"

L'utilizzo gratuito dei locali è contemplato anche dall'articolo 5 c. 1) lett. c) del Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a enti pubblici, associazioni e soggetti privati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 di data 20.03.2002 e ss.mm. e dall'art. 7 del Regolamento d'uso degli immobili e degli impianti comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 di data 13.12.2002 e ss.mm.

Si ritiene pertanto di prorogare il comodato d'uso gratuito in questione sino al 31.12.2022, in considerazione della proroga della "convenzione ponte" esistente tra A.P.P.M. e la Comunità di Valle per la gestione del servizio semiresidenziale e comunque sino alla sua scadenza qualora la "convenzione ponte" venisse prorogata, dando atto che l'Amministrazione si riserva la facoltà di assegnare altro immobile idoneo all'esecuzione del servizio svolto dall'Associazione con un preavviso di 30 giorni.

Si rende necessario quindi approvare lo schema di contratto di comodato d'uso gratuito che disciplina l'utilizzo dei locali assegnati, che si allega alla presente, per farne parte integrante e sostanziale.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'allegato schema di convenzione che disciplina le condizioni e le modalità per la concessione dei locali in parola;

VISTO il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento dei Contratti del Comune di Mezzolombardo approvato con deliberazione consiliare n. 43 del 19.12.2018;

VISTO il "Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati" ed in particolare l'art. 5, comma 1, lett. c);

VISTO il Bilancio di Previsione 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 dd. 08.03.2022;

RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 39 dd. 22.03.2022, con la quale è stato approvato il P.E.G. relativo agli esercizi 2022/2024 e dato atto che il Piano, relativamente alle competenze ed all'organizzazione generale degli uffici, vige fino all'approvazione del successivo o fino all'assunzione di eventuali altri provvedimenti modificativi;

ACCERTATA in particolare la competenza della Giunta ad assumere il presente atto, come specificato nella Parte generale del P.E.G. - Paragrafo 2 (Il sistema delle competenze) - in attuazione dell'articolo 27, comma 4, dello Statuto comunale nonché del combinato disposto dagli articoli 5 (comma 1) e 6 (comma 2) del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

VISTI i seguenti pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sul presente provvedimento:

- Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di delibera, si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Firmato digitalmente: Il Responsabile del Servizio Affari generali - dott. Valerio Bazzanella;

- Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di delibera, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima, ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Firmato digitalmente: Il Responsabile del Servizio Programmazione e Finanze - dott.ssa Elisabetta Brighenti;

DATO ATTO che il presente atto verrà pubblicato nell'apposita sezione trasparenza del sito web, ai sensi della normativa in vigore (D. Lgs 14.3.2013, n. 33 e L.R. 29.10.2014, n. 10);

AD unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, resi separatamente con riguardo all'immediata eseguibilità da conferire alla presente, al fine di consentire la continuità delle attività previste del Centro Socio Educativo Territoriale da parte dell'A.P.P.M.,

D E L I B E R A

1. di prorogare il comodato gratuito di parte dell'immobile in via Manzoni, 1 a Mezzolombardo, identificato dalla p.ed. 970, P.M. 2, come da planimetria agli atti, all'Associazione Provinciale per i Minori (A.P.P.M. Onlus) per lo svolgimento delle attività sociali, meglio specificate in premessa, sino al 31.12.2022 e comunque sino alla scadenza della "convenzione ponte" esistente tra l'Associazione e la Comunità Rotaliana - Könisberg la qualora la stessa venisse prorogata;
2. di dare atto che l'Amministrazione si riserva la facoltà di assegnare in ogni momento altro immobile idoneo all'esecuzione del servizio svolto dall'Associazione con un preavviso da comunicare alla stessa di 30 giorni;
3. di approvare l'unito schema contrattuale (Allegato A), che si intende parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che disciplina le condizioni alle quali l'immobile è concesso, dando atto in particolare, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento comunale in materia di contratti, che:
 - * trattasi di comodato ad uso gratuito con decorrenza dal 1 luglio 2022 al 31 dicembre 2022, salvo proroga o conclusione anticipata della "convenzione ponte" tra A.P.P.A. e la Comunità Rotaliana - Könisberg;
 - * le spese di manutenzione ordinaria degli spazi oggetto del comodato sono a carico del comodatario, mentre le spese di manutenzione straordinaria sono a carico del comodante;
 - * le spese relative alle utenze, pulizie, oneri di smaltimento dei rifiuti e qualsiasi altro onere, sono assunte in carico direttamente dal comodatario;
 - * le spese condominiali sono a carico del comodatario in base ai millesimi dei locali assegnati;
 - * al comodante spettano gli oneri relativi all'assicurazione civile contro i rischi all'immobile, a persone e a cose derivanti dalla gestione del bene, mentre il comodatario è responsabile dell'attività svolta all'interno dei locali, con relativa stipula di idonea copertura assicurativa, esonerando il comodante da qualsiasi responsabilità a riguardo;

* il comodato è revocabile in qualsiasi momento dall'Amministrazione comodante per esigenze di pubblica utilità, a suo insindacabile giudizio e senza che il comodatario possa pretendere alcun indennizzo o risarcimento di sorta;
* le altre clausole essenziali del contratto sono indicate nell'allegato schema negoziale;
* il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata;
* le spese di registrazione del contratto di comodato d'uso gratuito sono a carico dell'Associazione;

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, ai fini al fine di consentire la continuità delle attività previste del Centro Socio Educativo Territoriale da parte dell'A.P.P.M. ;
5. di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
6. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammessa:
 - opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi.

gc/MA/pt

Letto approvato, sottoscritto

IL PRESIDENTE
Christian Girardi

f.to digitalmente

IL VICESEGRETARIO
Elisabetta Brighenti

f.to digitalmente